



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

X  
08071-21

Composta da

Anna Petruzzellis

-Presidente-

Sent. Sez. n. 2461/2020

Emilia Anna Giordano

-Relatore -

C.C. 16/12/2020

Ersilia Calvanese

R.G.N. 20907/2020

Martino Rosati

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

nel procedimento a carico di

(omissis) nato in (omissis)

avverso l'ordinanza del 6/7/2020 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che conclude per il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame adito in sede di appello avverso l'ordinanza dell'11 maggio 2020 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di

aggravamento proposta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di (omissis), imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'imputato, che aveva ottenuto gli arresti domiciliari con autorizzazione a lasciare il domicilio in orario diurno, il giorno 7 maggio 2020 non veniva reperito presso l'abitazione alle ore 18:40 e se ne constatava il rientro dopo circa mezzora.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Anche una sola violazione della misura degli arresti domiciliari, sostiene, deve comportare l'automatico aggravamento e la sostituzione della misura con quella della custodia cautelare in carcere: chiarissime, in questo senso, la disposizione normativa e la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto integrato il requisito della gravità della violazione e applicabile il meccanismo di aggravamento automatico. La valorizzazione degli effetti deterrenti della intervenuta condanna, al fine di escludere la sostituzione della misura, introduce nella valutazione del Tribunale un elemento estraneo, ovvero quello della valutazione delle esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura che devono rimanere al di fuori del perimetro di valutazione del giudice. Infine l'ordinanza impugnata è carente di motivazione nella parte in cui non esamina la possibilità di ricondurre il fatto al caso di minore gravità di cui al comma 1-ter dell'art. 276 cod. proc. pen., nel caso insussistente, alla stregua delle circostanze inerenti alle modalità del fatto ed al comportamento processuale serbato non senza trascurare che il fatto integra, di per se, il delitto di evasione.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato con riferimento alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata sulla ricorrenza del fatto di lieve entità: il provvedimento va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo esame sul punto.

Si rivelano, invero, perplesse le argomentazioni poste a base della sussunzione del fatto nell'ipotesi lieve, di cui all'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. e, quindi, il diniego di aggravamento della misura. Osserva, in particolare, il Tribunale che la isolata violazione delle prescrizioni, a fronte della custodia intramuraria e della sottoposizione a tre mesi di arresti domiciliari, non configura una grave violazione, tale da comportare il ripristino della custodia in carcere, pur se appariva poco credibile la giustificazione allegata dall'imputato (che si sarebbe allontanato per gettare la spazzatura) tenuto conto, altresì, della intervenuta condanna (il 18 giugno 2020) alla pena di anni tre di reclusione, condanna che fungeva da sicuro deterrente alla reiterazione del reato.

2. Giova, per chiarezza ricostruttiva, rammentare che la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260). Si è così precisato che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040).

3. In deroga alla disposizione ora richiamata, l'art. 276-comma 1-ter cod. proc. pen. prevede che "in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di dimora" il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

Non può condividersi, ai fini della esegesi del disposto di cui all'art. 276-comma 1-ter cod. proc. pen., la lettura del pubblico ministero ricorrente che riporta, distorcendone la ricostruzione, un precedente di questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 13348 del 9/02/2018, Di Bernardo, Rv. 272943). c

Nella sentenza richiamata - che ha comportato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza adottata dal Tribunale che non aveva esaminato la ricorrenza del fatto di lieve entità in presenza dell'allontanamento dell'imputato dall'abitazione ove era ristretto per recarsi presso l'abitazione dei genitori, sita sullo stesso pianerottolo, per sottoporsi a visita medica - sono state precisamente ricostruite le coordinate della disposizione di cui all'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. alla luce della introduzione (ormai risalente) operata con la legge n. 47 del 2015 della locuzione "salvo che il fatto sia di lieve entità".

L'aggiunta - ad avviso del Collegio - non aveva il significato di limitare la interpretazione alle condotte violatrici nel senso che queste sono quelle diverse dall'allontanamento dall'abitazione (o se si preferisce dal reato di evasione che l'allontanamento dal domicilio coatto immediatamente evoca) poiché, invece, la locuzione fatto di lieve entità non può che riferirsi a violazioni di modesto rilievo e significato proprio con riferimento alla violazione della prescrizione del contenuto essenziale della misura degli arresti domiciliari.

Tale esegesi trova conferma nella risalente giurisprudenza ove si era affermato che nell'ambito della violazione rilevante ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., rientra l'allontanamento dall'abitazione senza autorizzazione o in orario e per ragioni diverse da quelle previste dal provvedimento del giudice mentre rientrano nel disposto dell'art. 276, comma primo,

i casi in cui, pur avvenendo l'allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalità previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni (Sez. 3, Sentenza n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990; Sez. 1, Sentenza n. 46093 del 07/10/2014, Calculi, Rv. 261365).

Ritiene il Collegio che la valutazione alla quale il giudice della cautela è chiamato nel caso della constatata violazione della prescrizione della permanenza nel domicilio imposto non è quella di verificare se ci si trovi o meno in presenza del reato di evasione (sarebbe, questa una prospettiva erronea) e, a seguire, se ci si trovi in presenza della prima e unica violazione, poiché, invece, l'analisi del giudice deve indirizzarsi nella verifica delle connotazioni del fatto onde accertare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma assume a presupposto della sostituzione.

Fino all'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 la prevalente giurisprudenza aveva ritenuto, infatti, che la trasgressione alle prescrizioni concernenti l'allontanamento volontario del soggetto dal luogo di esecuzione della misura comportava che il giudice, accertata la trasgressione, revocasse gli arresti domiciliari e disponesse automaticamente la custodia in carcere (Sez. 5, Sentenza n. 15053 del 22/02/2012, Nesta, Rv. 252478), senza, cioè, che al giudice fosse riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, Sentenza n. 3744 del 09/01/2013, Sina, Rv. 254290), immanenti in ragione della misura in corso rivelatasi insufficiente allo scopo per una scelta volontaria della persona sottoposta a misura.

Isolate erano quelle pronunce che escludevano l'automatismo richiedendo una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione (Sez. 6, Sentenza n. 21487 del 18/02/2008, Moccia, Rv. 240065) ovvero la verifica l'effettiva lesività e le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato, che deve in concreto essere qualificata come una effettiva trasgressione (Sez. 3, Sentenza n. 28606 del 06/06/2012, Cavalli, Rv. 253061).

Lungo queste linee interpretative si è evidentemente mossa la modifica apportata all'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. temperando il rigido automatismo previsto e facendo concreta applicazione dei principi affermati nella sentenza n. 40 del 6 marzo 2002 con la quale la Corte Costituzionale, pur ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale di detta norma nella interpretazione datane dal diritto vivente, <sup>3</sup> aveva individuato nell'apprezzamento di tutte le connotazioni, strutturali e finalistiche della condotta di trasgressione e nella necessità di verificarne i caratteri di effettiva lesività, il limite di ragionevolezza della norma e quindi la necessità che il tipo legale di violazione fosse costruito in base al criterio di necessaria offensività e di congruenza rispetto all'obiettivo di tutela ed alla connesse conseguenze sanzionatorie.

Muovendosi nel solco di tale interpretazione, deve ribadirsi che la previsione di cui all'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. non prevede un rigido meccanismo applicativo ed è rimesso al giudice di merito, che ha l'obbligo di fornire adeguata, corretta e logica motivazione, il giudizio (positivo o negativo) sulla possibilità di ricondurre la trasgressione alla prescrizione della

permanenza nel domicilio all'ipotesi di fatto lieve che segna la linea di demarcazione della corretta applicazione della norma. E, come nelle ipotesi in cui viene in rilievo la lieve entità del fatto si impone al giudice l'analisi delle modalità della condotta, il grado di colpevolezza da essa desumibile e l'entità del danno o del pericolo che ne è derivato.

4. Da queste coordinate deriva l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio al Tribunale del riesame che dovrà verificare la ricorrenza nel fatto dell'ipotesi di lieve entità, malamente motivata.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Così deciso il 16 dicembre 2020

Il Consigliere relatore  
Emilia Anna Giordano



Il Presidente  
Anna Petruzzellis

